

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 7 dicembre 2004)

Art. 1 Le disposizioni contenute nelle Convenzioni eventualmente stipulate con i Comuni e/o con altri Enti nonché le Leggi di Finanziamento utilizzate per i diversi interventi costruttivi sono da considerare in ogni caso prevalenti rispetto alle presenti statuizioni, in quanto con esse non compatibili.

Art. 2 Il socio deve chiedere, al momento della sua domanda di associazione o successivamente, di essere inserito nella graduatoria prevista per le assegnazioni. A tale scopo gli verrà richiesto di compilare una apposita scheda predisposta dalla Direzione, e approvata dal Consiglio di Amministrazione, contenente i dati salienti e rilevanti ai fini della graduatoria di assegnazione alloggi:

- Dati anagrafici;
- Composizione del nucleo familiare;
- Eventuali conviventi non compresi nel nucleo familiare;
- Redditi propri e dei conviventi;
- Titolarità del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale su immobili di civile abitazione sul territorio nazionale in capo a sé e/o ai conviventi;
- Eventuale avvenuta fruizione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- Accettazione del trattamento dei suoi dati così forniti ai fini della Legge sulla privacy (L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 3 Le disponibilità di alloggi, derivanti da nuovi interventi, da assegnare ai soci non assegnatari, dovrà essere comunicata mediante:

- 3.1. Affissione nella sede sociale e/o presso le sezioni soci, se istituite, in apposita bacheca, di una comunicazione contenente le informazioni più significative quali il numero degli alloggi da assegnare, le caratteristiche, l'ubicazione, i requisiti necessari per l'assegnazione, gli esborsi richiesti al socio; la durata della permanenza in bacheca della comunicazione in oggetto sarà di almeno 15 giorni di calendario;
- 3.2. Lettera, da inviarsi ai soci non assegnatari, contenente la comunicazione di cui al n.3.1 qualora gli alloggi da assegnare siano superiori al numero di 36;
- 3.3. Presso la Sede sociale sarà tenuto un ordinato protocollo delle affissioni delle comunicazioni di cui al punto 3.1;
- 3.4. Si potrà provvedere alle assegnazioni solo dopo aver verificato la correttezza, agli atti sociali, delle comunicazioni come sopra disposte.

Art. 4 **Modalità e Criteri di Assegnazione dei nuovi interventi costruttivi**

Il Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, dovrà tempestivamente riunirsi per l'assegnazione degli alloggi relativi ai nuovi interventi e, dopo aver constatato la regolarità delle procedure di comunicazione, formulerà la graduatoria di assegnazione che sarà articolata nelle seguenti fasi:

- 4.1. Il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla Cooperativa;

- 4.2. il 30% (trenta per cento) degli alloggi sarà assegnato ai soci residenti o che prestano la propria attività lavorativa nel Comune sede dell'intervento costruttivo; in questa categoria la precedenza sarà dettata dall'anzianità di iscrizione alla Cooperativa;
- 4.3. Il 20% (venti per cento) degli alloggi sarà assegnato per sorteggio fra tutti i soci iscritti in graduatoria;
- 4.4. Il 20% (venti per cento) sarà riservato alla mutualità interna; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare questi alloggi valutando particolari situazioni di bisogno o di emergenza, familiare o singola, privilegiando nelle valutazioni:
- Le condizioni socio-economiche;
 - Le condizioni socio-sanitarie;
 - Le ricongiunzioni familiari e di gruppi familiari;
 - La vicinanza ai luoghi di lavoro o di cura.
- Qualora non si ravvisi la necessità di questa riserva, in tutto o in parte, si provvederà a ricomprendere gli alloggi non assegnati con le modalità del presente punto fra quelli di cui al 4.3.
- 4.5. Nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre, in caso di decimali, con arrotondamenti per difetto; gli alloggi complessivi corrispondenti alla parte decimale delle percentuali di cui ai punti da 4.1 a 4.4 verranno assegnati seguendo l'ordine di cui al punto 4.6;
- 4.6. Le richieste eccedenti gli alloggi assegnati potranno essere soddisfatti mediante: la formazione di una apposita graduatoria formata esclusivamente per sorteggio e da utilizzarsi per l'intervento in oggetto, fino ad esaurimento.

Art. 5 Modalità e Criteri di Assegnazione degli Alloggi di risulta

Sono definiti "alloggi di risulta" quelli che si rendono disponibili durante la vita della Cooperativa in conseguenza della normale mobilità degli assegnatari e per qualsiasi altro motivo e in ogni caso non riconducibili alla fattispecie del nuovo intervento costruttivo e una volta esaurite le singole graduatorie formate per ogni intervento come previsto all'articolo 4.

- 5.1. La disponibilità di "alloggi di risulta" dovrà essere comunicata ai soci mediante l'affissione nella apposita bacheca nella sede sociale e/o presso la sezione soci di appartenenza dell'alloggio. La comunicazione affissa dovrà contenere tutti i dati e dovrà seguire le stesse procedure di cui al punto 3.1.
- 5.2. Le fasi di assegnazione saranno:
- 5.2.1. il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base della anzianità di iscrizione alla cooperativa
- 5.2.2. il 50% (cinquanta per cento) sarà assegnato sulla base del criterio di cui al punto 4.4.
- 5.3. Nella determinazione del numero degli alloggi corrispondenti alle percentuali si procederà sempre per difetto; l'unico alloggio da assegnare o perché il solo "di risulta" o perché "resto" delle percentuali applicate sarà assegnato secondo il principio della alternanza fra 5.2.1 e 5.2.2.
- 5.4. In ogni caso, sarà data precedenza assoluta ai figli del socio già assegnatario dell'alloggio resosi libero, a condizione che:
- 5.4.1. interessato all'assegnazione sia un solo figlio;

- 5.4.2 sia già socio della cooperativa;
- 5.4.3 che ottemperi a tutti gli obblighi statutari (Fondo di Mutualità) vigenti al momento della nuova assegnazione;
- 5.4.4 qualora più di un figlio sia interessato all'assegnazione, si procederà ad un sorteggio.

Art. 6 Memoria delle procedure e controllo delle assegnazioni effettuate

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione o, in caso di specifica delega di poteri da parte del Consiglio stesso al gruppo di Consiglieri e soci a ciò delegati, di provvedere a tenere una ordinata memoria scritta delle operazioni di assegnazione effettuate e del rispetto delle procedure qui individuate.